

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3338

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI,  
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MARINA MERCANTILE)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

*nella seduta del 27 novembre 1957 (Stampato n. 2180)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI  
(TOGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAMBRONI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE  
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(MEDICI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(MORO)

Costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria  
dell'Università di Pisa

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 29 novembre 1957*

---

## DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Nella spesa di lire 400.000.000 occorrente per la costruzione della nuova sede della Facoltà di medicina veterinaria della Università degli studi di Pisa, lo Stato concorre per lire 200.000.000 e la provincia e il comune di Pisa per lire 100.000.000 ciascuno.

ART. 2.

Per la corresponsione della quota a carico dello Stato è autorizzata la spesa di lire 200 milioni che sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000 per l'esercizio 1957-58 e di lire 100.000.000 per l'esercizio 1958-59.

Al finanziamento delle opere previste dalla presente legge si provvede attingendo, *pro quota*, agli apporti dello Stato e degli Enti locali.

ART. 3.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1957-58 si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

Alla progettazione, direzione, sorveglianza e gestione delle opere provvede l'Università degli studi di Pisa secondo le norme previste dalla Convenzione 8 maggio 1930, da integrarsi, con apposita Convenzione, con le altre necessarie per adeguarla alle disposizioni della presente legge.

La Convenzione sarà approvata con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per la pubblica istruzione.